

(N. 2735-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 3 dicembre 1952 (V. Stampato N. 2995)***presentato dal Ministro delle Finanze**TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 5 DICEMBRE 1952

Comunicata alla Presidenza il 12 dicembre 1952

Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, concernente la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcooligene e la modifica di alcune disposizioni sulla produzione dei liquori.

ONOREVOLI SENATORI. — Le provvidenze concesse con le ultime leggi in materia, destinate ad agevolare la distillazione dei vini, onde alleggerire il mercato in crisi, hanno portato al fatto che alcuni scorretti distillatori camuffano come vino miscele di fermentati vari che con il vino non hanno nulla a che fare. Bene quindi ha fatto il Ministro per le finanze ad emettere il decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322 di cui vi si chiede la conversione, al fine di stroncare la suddetta frode.

E quindi, allo scopo di rendere veramente efficaci le agevolazioni fiscali concesse per la distillazione del vino ed evitare il danno derivante dalla concorrenza sleale di distillati di frutta gabellati per ottenuti dal vino, si dispone il divieto di miscelare materie prime alcooligene che, distillate, danno luogo a produzione di alcool diversamente tassato e si sottopone ad una disciplina veramente organica ed efficace la produzione industriale ed il commercio di fermentati alcoolici e liquidi fer-

mentescibili, stabilendo di conseguenza adeguate sanzioni per le infrazioni. Inoltre, si provvede a ridurre a sei mesi il previsto periodo di un anno prescritto per l'invecchiamento dei liquori con alcool e zucchero gravati di imposta perchè dimostratosi eccessivamente oneroso.

Bene ha fatto la Camera dei deputati ad escludere dalla sorveglianza fiscale i succhi di agrumi, tenuto presente il nessuno impiego

di essi come materia alcooligena e l'intralcio notevole che verrebbe arrecato alle normali lavorazioni dei succhi stessi.

Pertanto, Onorevoli Senatori, la 5^a Commissione vi propone, la conversione in legge del decreto in esame con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

TAFURI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge n. 1322 del 30 ottobre 1952, concernente la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcooligene e la modifica di alcune disposizioni sulla produzione dei liquori, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, comma primo, dopo le parole: esclusi la produzione e il commercio del vino genuino, sono aggiunte le parole: e dei succhi non fermentati di agrumi.

All'articolo 5, il comma secondo è sostituito dal seguente:

Dall'obbligo di cui sopra sono esclusi soltanto il vino ed i succhi non fermentati di agrumi.

All'articolo 6, comma terzo, sono soppresse le parole: dagli agrumi.